



## Condizioni Generali di Fornitura

Data: 22.07.2022  
Rev. 0

Pagina 1 di 5

# EMMEBI SRL – SISTEMI PER L'AMBIENTE

## Condizioni Generali di Fornitura

Sede Legale

GENOVA (GE) VIA PAOLO IMPERIALE 4 int.12, cap 16126

Numero REA GE – 489328

Codice fiscale 01127890117

Partita IVA 01127890117

Indirizzo PEC: [POSTMASTER@PEC.EMMEBIAMBIENTE.IT](mailto:POSTMASTER@PEC.EMMEBIAMBIENTE.IT)



## Condizioni Generali di Fornitura

Data: 22.07.2022  
Rev. 0

Pagina 2 di 5

### Condizioni Generali di Fornitura

**Premessa:** Emmebi opera in qualità di **intermediario tra il produttore di rottame ferroso (il “Fornitore”) e l’utente finale (primarie acciaierie italiane ed europee), senza mai avere la materiale disponibilità del rottame medesimo.**

1. Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano l’Ordine di acquisto emesso da Emmebi, salvo eventuali deroghe, modifiche o integrazioni espressamente previste. Non sono vincolanti per Emmebi le condizioni di vendita del Fornitore, anche qualora dette condizioni di vendita siano riportate nelle Conferme d’Ordine.
2. Il Fornitore dovrà comunicare a Emmebi l’accettazione o il rifiuto dell’Ordine entro 24 ore lavorative dal ricevimento, inviandone copia firmata a Emmebi. Trascorso tale termine, in difetto di comunicazioni da parte del Fornitore, l’Ordine verrà considerato confermato in tutte le sue parti.

Eventuali modifiche dovranno essere richieste dal Fornitore a Emmebi per iscritto e la loro efficacia sarà comunque subordinata alla loro accettazione scritta.

3. a) Salvo diversa espressa indicazione, tutti i prezzi riportati nell’Ordine si intendono fissi e invariabili. Le Parti danno atto che **il prezzo finale della fornitura dipenderà dalla classifica del rottame** direttamente effettuata dal cliente finale al momento della consegna e scarico del rottame.

b) il Fornitore, fermo restando l’obbligo di **fornire rottame di categoria CECA, descrizione e qualità conforme a quanto indicato nell’Ordine, nonché all’uso** – se previsto - nello stesso indicato (e.g. colata acciai speciali, inox, etc.) si impegna ad accettare la classifica del rottame ferroso effettivamente operata dall’acciaieria di destinazione, così come emessa all’atto della consegna, rinunciando a contestazioni non tempestivamente documentate e comunicate al momento della consegna, considerato che il rottame ferroso verrà scaricato come da prassi di settore in stoccaggi comuni indifferenziati. Ai fini dell’operazione di classifica, la fornitura sarà verificata da personale qualificato dell’acciaieria stessa per mezzo di controllo visivo o analitico (Reg. 333/2011 Art. 2 Lett. F e G).

c) Eventuali sconti per qualità e/o abbuoni peso verranno liquidati tra le parti in base alle penalità applicate dal cliente finale nel luogo di destinazione, in base a peso e qualità effettivamente riscontrate del rottame.

d) Emmebi si riserva la facoltà di sospendere il pagamento al fornitore, qualora riceva una contestazione da parte dei propri clienti in ordine alla conformità delle forniture eseguite rispetto all’Ordine, sino alla definizione della contestazione stessa.

e) Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, il Fornitore risponderà come per legge ai sensi dell’art. 1490 (*garanzia per vizi della cosa venduta*) e 1495 (*termini e condizioni per l’azione*) Cod. Civ. dei vizi della fornitura, che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore, purché contestati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta ed 1 anno dalla consegna. In particolare, viene **dato atto che la presenza di vizi occulti nella fornitura (e.g. rottami non**



## Condizioni Generali di Fornitura

Data: 22.07.2022  
Rev. 0

Pagina 3 di 5

**ferrosi o con percentuali** di altri metalli, tra cui il rame, **in eccesso** rispetto alla norma) potrebbe **causare agli utilizzatori finali danni diretti e indiretti**, derivanti da difformità nelle colate di acciaio causate da tali vizi, il cui **valore potrebbe essere superiore anche al 100% del prezzo di fornitura** sino anche all'intero valore commerciale della colata d'acciaio e fatti comunque salvi ulteriori maggiori danni non preventivabili. Qualora si **verifichino tali difformità e le stesse siano attestate** dalle analisi di laboratorio comunicate dall'utilizzatore finale ad Emmebi, il **Fornitore** si obbliga a **manlevare nel termine sopra indicato a prima richiesta Emmebi da ogni responsabilità e spesa a cui questa fosse chiamata dal cliente finale**, fatto salvo il maggior danno e l'obbligo di prestare i migliori sforzi per documentare la qualità effettiva di fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le forniture entro i termini e nei luoghi indicati nell'Ordine, a tal fine faranno fede, quale effettiva esecuzione della fornitura, i documenti di ingresso dei luoghi di destinazione della merce.

b) I termini convenuti per la consegna sono tassativi e perentori; altresì, Emmebi si riserva la facoltà di modificare i termini e i luoghi di consegna, tramite apposita variazione d'Ordine comunicata per iscritto, entro un termine congruo.

5. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'art. 1176 c.c., avvalendosi di veicoli, strumenti, attrezzature e risorse umane idonee ed in misura adeguata alla corretta e puntuale esecuzione dell'Ordine.

6. a) Il Fornitore, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, dichiara e garantisce che, alla data dell'Ordine e alla data di esecuzione dello stesso, è e sarà in possesso di ogni necessaria iscrizione, autorizzazione e/o certificazione, emessa dalla competente autorità, incluse quelle per la raccolta, il recupero e il trattamento di rottami ferrosi e non e - se necessarie all'Ordine - la gestione di rifiuti pericolosi e non, impegnandosi a fornirne copia in corso di validità.

b) Eventuali vicende modificative, sospensive o estintive incidenti sul contenuto, sulla validità o sulla efficacia dei titoli abilitativi consegnati e richiesti dalla legge per l'esecuzione dell'Ordine, ivi compresi eventuali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca delle autorizzazioni proprie o dei propri fornitori, dovranno essere comunicate tempestivamente. Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga al rispetto puntuale di tutti gli obblighi normativi derivanti dall'attività svolta.

7. Nel caso di consegne in regime di "EoW", su tutti i documenti di trasporto dovranno essere indicate le seguenti diciture: a) *"Rottami metallici conformi alle specifiche - indicate nell'ordine -, provenienti da attività di recupero in conformità ai criteri del regolamento europeo 333/2011 punto 1 o 2 e che soddisfano le condizioni di cui all'Art. 184 TER del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."* b) *"Si dichiara assumendo piena responsabilità che la merce consegnata non contiene materiale a contaminazione radioattiva superiore al limite di legge di cui al D.Lgs. 230 del 17/03/1995 e s.m.i."*

8. Nell'eventualità in cui la consegna del materiale oggetto dell'Ordine dovesse avvenire in



## Condizioni Generali di Fornitura

Data: 22.07.2022  
Rev. 0

Pagina 4 di 5

regime di rifiuto, il Fornitore è tenuto alla compilazione del FIR, nel rispetto delle normative vigenti ed a concordare preventivamente con Emmebi i codici CER da utilizzare per il materiale in consegna.

**9.** a) Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché delle disposizioni di legge in tema di rifiuti.

b) Il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto nel rispetto assoluto di tutte le norme contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche), garantendo, altresì, la regolarità e la conformità di tutta la documentazione amministrativa ed assicurativa obbligatoria per legge.

**10.** Il Fornitore garantisce che, alla data odierna e alla data di ciascun Ordine:

- Il trattamento normativo applicabile ed applicato ai dipendenti è esclusivamente quello previsto dalle norme di legge e dai contratti collettivi, nonché dai contratti aziendali e dai contratti di lavoro individuali.

- I dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rapporto con il Fornitore, e, in relazione a tutti gli importi o diritti maturati a favore dei Dipendenti, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura dei relativi oneri nei bilanci di competenza.

- In relazione alle retribuzioni e compensi corrisposti ai Dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in rapporto alle assicurazioni obbligatorie, ai contributi previdenziali e alle trattenute fiscali di legge.

- Nessuno dei soggetti che in passato, o alla data odierna, così come alla data di ciascun ordine, abbia svolto funzioni di Dipendente del Fornitore, ha formulato richieste e/o residua pretese di alcun genere per l'attività svolta.

- tutti i dipendenti sono idoneamente addestrati e formati per l'esecuzione delle attività previste.

**11.** Emmebi avrà facoltà di sospendere e/o, secondo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., risolvere e/o revocare o modificare l'Ordine emesso, qualora il Fornitore sia posto in stato di liquidazione, sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale, o violi la normativa applicabile, tra cui in particolare quella in materia ambientale e salvo il diritto di Emmebi al risarcimento dei danni.

b) Emmebi avrà, altresì, facoltà di sospendere e/o, secondo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., risolvere l'Ordine qualora il Fornitore, nella sua esecuzione, violi la normativa applicabile, tra cui in particolare, seppur non esclusivamente, quella in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero perda, in tutto o in parte, le iscrizioni, le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività svolta.

**12.** Il credito che il Fornitore vanta nei confronti di Emmebi non potrà essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta di Emmebi.

**13.** Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto") e di



## Condizioni Generali di Fornitura

Data: 22.07.2022  
Rev. 0

Pagina 5 di 5

essere a conoscenza dei principi, norme e disposizioni del Codice Etico adottato da Emmebi ai sensi del Decreto e disponibile sul sito Internet [www.emmebiambiente.it](http://www.emmebiambiente.it).

Il Fornitore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Cod. Civ., a tenere un comportamento conforme ai principi del suddetto Codice Etico e tale da non esporre Emmebi al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno costituirà inadempimento grave degli obblighi assunti con l'accettazione dell'Ordine e quindi delle Condizioni Generali di Fornitura e legittimerà Emmebi a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il risarcimento dei danni eventualmente causati dal Fornitore a Emmebi e la tutela dei diritti di questa in tutte le sedi competenti.

- 14.** Foro competente per le controversie relative al presente Ordine, alla sua interpretazione, esecuzione, cessazione o risoluzione sarà esclusivamente quello di Genova (GE).